RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'I.N.P.S

Art. 4

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 70

Versione in vigore dal 21 maggio 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rivalutazione-delle-pensioni-erogate-dai-fondi-speciali-gestiti-dall-1992/art-4-miglioramenti-delle-pensioni-ai-superstiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it